

ALLEGATO "A"



COMUNE DI CROTONE

STATUTO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 63 DEL 10.10.1991 VISTATO A SEGUITO DI CHIARIMENTI DAL CO.RE.CO NELLA SEDUTA DEL 13.02.1992

ADEGUATO E MODIFICATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DELL'08.06.1995, VISTATO DAL CO.RE.CO. NELLA SEDUTA DEL 10.07.1995

MODIFICATO (ART. 36) CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 08.07.1997, VISTATO DAL CO.RE.CO. NELLA SEDUTA DEL 23.07.1997.

MODIFICATO CON ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 19.01.1999, N. 6 DEL 02.02.1999 E N. 7 DEL 17.02.1999 REGOLARMENTE VISTATI DAL CO.RE.CO.

ADEGUATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 21.01.2003.

ADEGUATO E MODIFICATO CON ATTO DEL CONSIGLIO N. 10/2010 (modifica ed integrazione art. 4 comma 5)

PREAMBOLO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Elementi costitutivi
- Art. 3 - Interessi sovracomunali
- Art. 4 - Principi programmatici

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 5 - Disposizioni Generali
- Art. 6 - Associazioni
- Art. 7 - Consulte
- Art. 8 - Circoscrizioni
- Art. 9 - Conferenze di servizio
- Art.10 - Informazione
- Art.11 - Accesso
- Art.12 - Istanze
- Art.13 - Petizioni
- Art.14 - Proposte
- Art.15 - Assemblee
- Art.16 - Referendum
- Art.17 - Difensore Civico
- Art.18 - Regolamento

TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

- Art.19 - Gli organi del Comune

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

- Art.20 - Il Consiglio Comunale
- Art.21 - Organizzazione del Consiglio
- Art.22 - Gruppi Consiliari
- Art.23 - Conferenza dei Capigruppo
- Art.24 - Commissioni Consiliari
- Art.25 - Commissione Pari Opportunità
- Art.26 - Consiglieri Comunali
- Art.27 - Consigliere Anziano
- Art.28 - Pubblicità della situazione economica e patrimoniale
- Art.29 - Dimissioni, decadenza e surroga del Consigliere
- Art.30 - Funzionamento del Consiglio
- Art.31 - Prima adunanza
- Art.32 - Pubblicità delle sedute
- Art.33 - Potestà regolamentare del Consiglio Comunale
- Art.34 - Regolamento interno

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

- Art.35 - Elezione degli organi di governo del Comune
- Art.36 - Composizione della Giunta

- Art.37 - Il Sindaco
- Art.38 - Assenza o impedimento del Sindaco
- Art.39 - Attribuzioni della Giunta
- Art.40 - Incarichi degli Assessori
- Art.41 - Cessazione della carica di Sindaco e della carica di Assessore
- Art.42 - Sfiducia e dimissioni

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**CAPO I - AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

- Art.43 - Principi di organizzazione
- Art.43/Bis - Pari Opportunità
- Art.44 - Uffici e Servizi
- Art. 44/bis - Direttore Generale
- Art.45 - Segretario Generale
- Art.46 - Vice Segretario
- Art.47 - Dirigenti
- Art.48 - Rapporto di impiego
- Art.49 - Ufficio di Gabinetto
- Art.50 - Funzioni e responsabilità dei Dirigenti
- Art.51 - Assunzione dei dirigenti e del personale

TITOLO V - FUNZIONE NORMATIVA

- Art.52 - Modifiche statutarie
- Art.53 - Regolamenti
- Art.54 - Ordinanze e circolari

TITOLO VI - I SERVIZI**CAPO I - SERVIZI PUBBLICI**

- Art.55 - I Servizi pubblici
- Art.56 - Modalità di gestione
- Art.57 - Nomina degli Amministratori
- Art.58 - Servizi in economia
- Art.59 - Servizi in concessione
- Art.60 - Aziende Speciali
- Art.61 - Istituzioni
- Art.62 - Consiglio di Amministrazione
- Art.63 - Equilibrio di bilancio
- Art.64 - Società per azioni

TITOLO VII - I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**CAPO I - I PROCEDIMENTI**

- Art.65 - Principi sul procedimento

- Art.66 - Nomine dei Rappresentanti del Comune
- Art.67 - Obblighi di trasparenza dei singoli
- Art.68 - Obblighi di trasparenza delle società
- Art.69 - Procedimenti per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi o altri vantaggi economici

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI APPALTI

- Art.70 - Appalti di opere e forniture
- Art.71 - Osservatorio per la trasparenza

TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITA'

- Art.72 - Bilancio e spese
- Art.73 - Collegio dei Revisori
- Art.74 - Compiti dei Revisori

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art.75 - Organizzazione degli uffici
- Art.76 - Termini per i regolamenti
- Art.77 - Termine per l'elezione del Difensore Civico
- Art.78 - Revisione dello Statuto
- Art.79 - Entrata in vigore dello Statuto
- Art.80 - Tutela dei dati personali

P R E A M B O L O

Lo Statuto del Comune di Crotona, nell'ambito della legge intende:

- affermare i principi programmatici che dovranno ispirare l'operato dell'Ente e stabilire le norme fondamentali per la sua organizzazione;
- porsi come strumento per la realizzazione dei diritti, nell'accezione più ampia possibile, e per l'individuazione dei bisogni e delle esigenze così diffusamente presenti in larghi strati della popolazione;
- costituire un mezzo per l'acquisizione della conoscenza della propria storia e per la riassunzione critica della propria identità culturale, che di tale storia è parte inscindibile;
- fissare i tratti e le modalità che dovranno caratterizzare le proprie strategie di sviluppo socio-economico e la propria politica culturale;
- promuovere una partecipazione profonda e sempre più diffusa di tutti i cittadini alla vita dell'Ente, determinando, a tal fine, le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;
- concorrere con altri Enti pubblici a un effettivo sviluppo della società calabrese.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Il Comune

1.-Il Comune di Crotona è Ente Locale Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Rappresenta istituzionalmente la comunità di coloro che vivono ed operano nel territorio comunale, ne individua i bisogni e le esigenze e ne promuove, su tutti i piani, la realizzazione, la crescita e lo sviluppo, nel rispetto dei principi di libertà, democrazia, solidarietà sociale e della difesa della vita.

2.-Il Comune individua, inoltre, bisogni ed esigenze di quanti, nati nel territorio comunale, successivamente sono emigrati in altre regioni italiane o in altri Paesi, assumendo idealmente e culturalmente la loro rappresentanza, nella consapevolezza della totale legittimità di una comunità di Crotona comprensiva anche degli emigrati.

3.-Individua altresì ed assume ogni iniziativa, a garanzia degli immigrati europei ed extraeuropei che risiedono nella città, in conformità delle leggi vigenti in materia.

4.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

5.-Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

6.- Il Comune ispira la propria attività alla tutela e valorizzazione dei propri valori storici e delle tradizioni locali.

7.- Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art.2 - Elementi costitutivi

1.-Il Comune di Crotona è costituito dalle comunità stanziate nel capoluogo, nel centro di Papanice e nei nuclei abitati del suo territorio.

2.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

3.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

4.-Gli organi del Comune possono occasionalmente riunirsi in sedi diverse dal Palazzo di Città ove ha sede l'Ente.

5.-Il Comune ha diritto di fregiarsi del titolo di Città attribuito con Decreto del Capo del Governo il 2 febbraio 1938 trascritto nei registri della Consulta Araldica in data 4

febbraio 1938 e dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con Regio Decreto del 30.04.1903.

6.-Il Regolamento di organizzazione disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Art.3 - Interessi sovracomunali

1. - Il Comune partecipa alle iniziative in campo internazionale e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni, in particolare con i Paesi del Mediterraneo, per scopi di conoscenza, di democrazia, di affermazione dei diritti dell'uomo, di pace e di cooperazione, in armonia con la politica estera italiana e in

conformità con la legislazione nazionale ed europea e con la Carta delle Nazioni Unite e collabora con associazioni ed enti che perseguono gli stessi scopi, in particolare con associazioni ed enti riconosciuti dalla Unione Europea, dal Consiglio d'Europa e dalla Organizzazione delle Nazioni Unite.

2.- Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali.

Art.4 - Principi programmatici

1.-Il Comune esercita le proprie funzioni impegnandosi per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla propria attività e per promuovere analoga partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative della Regione e dello Stato.

2.-Il Comune si propone inoltre la liberazione della persona umana da ogni forma di sopraffazione e mortificazione morale e civile, impegnandosi, in particolare, a combattere ogni manifestazione di criminalità. Propone, anche, ogni iniziativa politica e di partecipazione popolare tesa a debellare realmente tali fenomeni ed impronta la propria azione amministrativa ai principi di legalità e di trasparenza.

3.-Il Comune promuove attivamente la rilevazione critica delle forme culturali elaborate dalla comunità di Crotona nel corso della sua storia plurisecolare e la loro interpretazione e ne diffonde la conoscenza, nella consapevolezza che dal proprio passato possono scaturire la coscienza della propria inalienabile identità e la conseguente irripetibile soggettività culturale e politica.

4.-Il Comune promuove la crescita e lo sviluppo economico, favorendo l'attività e gli interventi pubblici e privati, con particolare riguardo ai settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e del terziario. Il Comune valorizza le iniziative e le attività del volontariato e delle libere associazioni.

5.-Il Comune salvaguarda e tutela le risorse culturali, archeologiche, ambientali e naturali del proprio territorio e del Mare Jonio antistante, preservandole da ogni forma di utilizzo che comprometta l'integrità delle stesse e del territorio. Il Comune giudica, tra le risorse naturali, l'acqua quale bene primario che appartiene alla Comunità e come tale dovrà continuare a rimanere un bene pubblico.

6.-Il Comune promuove lo sviluppo sociale e culturale della comunità locale, valorizza in ogni forma, anche attraverso la istituzione di appositi archivi, le risorse

culturali, storiche, architettoniche e archeologiche della città di Crotone.

7.-Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

8.-Il Comune si impegna a realizzare anche attraverso la definizione di azioni positive le pari opportunità tra uomo e donna. Istituisce, altresì, la Commissione per le pari opportunità.

9.- Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento e alla salvaguardia del territorio, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e della biodiversità.

T I T O L O II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 5 - Disposizioni generali

1.-Il Comune valorizza e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento dell'Amministrazione.

2.-I diritti di informazione e di partecipazione, compreso il diritto di voto nel referendum e nelle altre forme di consultazione che lo Statuto riconosce ai cittadini aventi diritto al voto, spettano, anche quando non sia diversamente stabilito:

- a)- ai cittadini residenti nel Comune, non ancora aventi diritto al voto che abbiano compiuto il 16° anno di età;
- b)- *(Lettera abrogata con deliberazione C.C. n. 2/2003)*
- c)- *(Lettera abrogata con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art.6 - Associazioni

1.-Il Comune riconosce e valorizza le libere forme di associazione, di cooperazione e del volontariato, attraverso:

- a)- il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- b)- la possibilità di essere consultati riguardo alla formazione degli atti generali;
- c)- la concessione di aiuti organizzativi, disciplinata da apposito regolamento.

2.-Per questi fini, la Giunta Comunale istituisce un apposito albo, organizzato per ambiti sociali e disciplinato da Regolamento, nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano nel territorio comunale e ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio statuto e

relativi rendiconti.

3.- Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune in tema di protezione ambientale.

Art.7 - Consulte

1.-Al fine di facilitare la partecipazione all'Amministrazione locale, il Comune, secondo modalità disciplinate dal regolamento, promuove la costituzione di consulte di settore.

2.-Le consulte sono sentite obbligatoriamente allorchè l'Amministrazione intervenga su materie ricadenti nella rispettiva sfera di settore.

3.-Le consulte devono fornire il parere obbligatorio e non vincolante entro il termine loro assegnato.

Art.8 - Circoscrizioni

1.-Il territorio del Comune è ripartito a norma dell'art. 17 del T.U. in Circoscrizioni.

2.-Le Circoscrizioni sono istituite quali organi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base, nonchè per l'esercizio di funzioni delegate.

3.-Il Regolamento stabilisce il numero delle Circoscrizioni, ne identifica e delimita l'estensione territoriale e ne stabilisce, le modalità e le norme di costituzione e di funzionamento, conferendo loro i poteri e le funzioni come previsto dalla Legge.

4.-Le Circoscrizioni:

- promuovono l'informazione e la partecipazione dei cittadini della Circoscrizione in ordine all'attività del Comune, nonchè indagini, verifiche e dibattiti sui problemi della Comunità locale e su quelli che interessano specificatamente la Circoscrizione;
- verificano l'efficacia delle attività e dei servizi comunali di interesse della Circoscrizione;
- esercitano poteri di iniziativa nei confronti degli organi di governo del Comune nonchè poteri consultivi su materie e settori interessanti la collettività.

5.-Il loro parere è obbligatoriamente richiesto:

- a)-sul piano pluriennale degli investimenti;
- b)-sul piano dei trasporti e del traffico;
- c)-sul piano commerciale e dei servizi;
- d)-sul programma delle opere pubbliche;
- e)-sul piano regolatore generale e i piani particolareggiati.

6.-Le Circoscrizioni devono fornire il parere richiesto entro 15 giorni, trascorsi i quali il parere si dà per favorevolmente acquisito.

7.-Il Comune, tenuto conto della peculiare condizione del centro urbano di Papanice, riconosce alla comunità ivi insediata particolare autonomia e pertanto istituisce la Circoscrizione di Papanice alla quale attribuisce specifiche funzioni amministrative, gestionali e finanziarie, da definire nel regolamento. Una volta individuate e delegate le funzioni riconoscere le spettanze di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. 119/2000 e dell'art. 82 del T.U. ed eventuali successive modificazioni a favore del Presidente e dei consiglieri di Circoscrizione.

8.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/1999)*

Art.9 - Conferenze di servizio

1.-Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, il Sindaco promuove, sentita la Conferenza dei Capigruppo, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini, che hanno per obiettivo l'esame dell'effettiva incidenza delle scelte politiche e degli indirizzi dell'Amministrazione, con riguardo a settori di intervento fra loro interconnessi, e lo sviluppo di attività, di programmazione e controllo fra loro coordinate.

Art.10 - Informazione

1.-Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento, sono pubblici.

2.-Il Comune ne cura la più ampia diffusione, istituendo un apposito ufficio per

l'informazione con sezioni distaccate presso le Circoscrizioni. Tale diffusione è, altresì, assicurata dalla Rete Civica del Comune.

3.- Con regolarità stabilita dal regolamento, viene pubblicato un Bollettino Ufficiale del Comune denominato "KR" nel quale devono essere obbligatoriamente contenuti tutti gli atti fondamentali.

4.-Nella sede comunale ed in quelle circoscrizionali, in luogo accessibile, è collocato l'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro deve essere portato a conoscenza del pubblico.

5.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

6.- L'affissione all'Albo Pretorio e le notifiche, nell'ambito del territorio comunale, di atti dell'Amministrazione comunale o di altri enti è effettuata da dipendenti comunali appositamente autorizzati.

Art.11 - Accesso

1.-Ai cittadini singoli o associati è consentito l'accesso agli atti dell'Amministrazione, secondo le modalità definite dal regolamento.

2.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

3.-In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti del Comune riguardanti la concessione di contributi e di sovvenzioni a persone o ad enti.

Art.12 - Istanze

1.-I cittadini, i comitati e le associazioni possono rivolgere al Sindaco istanza per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità o determinati problemi locali.

2.-Il Sindaco ha l'obbligo di ricevere, di esaminare e di rispondere.

3.-Le modalità di presentazione delle istanze e di risposta alle stesse sono indicate dal regolamento il quale deve prevedere adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art.13 - Petizioni

1.-N. 200 cittadini possono presentare una petizione in questioni di interesse generale al Sindaco per sollecitarne da parte del Consiglio Comunale l'intervento.

2.-Le petizioni devono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio Comunale

entro il termine di 30 giorni In caso di inosservanza, ciascun Consigliere può chiedere al Sindaco l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio.

3.-Qualora il Consiglio Comunale non ritenga di dover accogliere la petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.

4.-Il regolamento sulla "partecipazione" determina le procedure di presentazione delle petizioni.

Art.14 - Proposte

1.- N. 1.000 cittadini o dieci associazioni, iscritte all'albo comunale possono avanzare proposte per l'adozione di atti. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla ricezione, trasmette la proposta al Dirigente del Settore interessato il quale, entro dieci giorni, esprime il proprio parere e la inoltra all'organo competente corredata, ove necessaria,

dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2.-L'organo competente, sentiti i proponenti ed in presenza dei pareri previsti dalla legge, delibera entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della proposta.

Art.15 - Assemblee

1.-Il Comune indice periodicamente, per dibattere problemi o questioni di particolare rilievo per la comunità, pubbliche assemblee di cittadini a livello circoscrizionale.

2.- Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno n. 500 cittadini o 5 associazioni iscritte all'albo, nel qual caso sono tenute entro 45 giorni alla presenza del Sindaco o di un suo delegato.

3.- Dei documenti approvati dalle assemblee deve essere data formale lettura al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla celebrazione dell'assemblea e deve essere data integrale notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune.

Art.16 - Referendum

1.-Al fine di sollecitare e di raccogliere la volontà popolare, possono essere indetti referendum consultivi nelle materie di esclusiva competenza comunale.

2.-Non possono essere indetti referendum in materia di tributi o tariffe e di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali. E' altresì vietato indire referendum su argomenti che sono già stati oggetto di consultazione nell'ultimo quinquennio.

3.-Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità del referendum è rimesso, previa audizione di un rappresentante indicato dal soggetto promotore del referendum, ad un Organo di controllo costituito da tre esperti in materie giuridiche, eletti dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati nelle prima votazione e, con voto limitato a uno, nella successiva, entro 90 giorni dal rinnovo del Consiglio Comunale.

4.-Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a)- il Consiglio Comunale;
- b)- il 5% del corpo elettorale;
- c)- (*Lettera abrogata con deliberazione C.C. n. 2/1999*)

5.-Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con deliberazione approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri, non riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.

6.-Gli organi del Comune sono tenuti a deliberare, entro 60 giorni, sull'oggetto del referendum, ove abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia preso parte al referendum almeno il 50% degli aventi diritto.

7.-Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti, individuati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo nè possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

Art.17 - Difensore civico

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art.18 - Regolamento

1.-Le disposizioni concernenti il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare in attuazione del presente titolo sono stabilite dal regolamento per la partecipazione.

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - Gli Organi Istituzionali

Art.19 - Gli Organi del Comune

- 1.- Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
- 2.-Ad essi spettano le attribuzioni specificate dalla legge e dal presente statuto.
- 3.-Le funzioni e le attribuzioni spettanti a ciascun organo non sono delegabili o surrogabili, salvo i casi previsti e disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

CAPO II - Consiglio Comunale

Art.20 - Il Consiglio Comunale

1.- L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge. Il Consiglio comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune e adotta gli atti fondamentali attribuiti alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

1./Bis - Il Consiglio Comunale provvede, nella prima seduta, agli adempimenti previsti dagli artt. 40 e 41 del T.U. In tale seduta viene, altresì, comunicata la composizione della Giunta. Nella stessa seduta, ovvero entro i 30 giorni successivi all'insediamento, il Consiglio provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni.

Il'altra seduta, da tenersi entro 100 giorni dall'insediamento il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche di cui all'art. 46, comma 3, del T.U.

2.-Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria. Con norme regolamentari si fissano le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie nonché adeguata pubblicità, nel rispetto del pluralismo informativo.

3.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

4.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

5.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

6.- Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art.21 - Organizzazione del Consiglio

1.- Il Consiglio comunale è composto dal sindaco e dai consiglieri comunali eletti nel numero previsto dalla legge dello Stato.

2.- Sono organi interni del Consiglio: il Presidente dell'Assemblea, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni Consiliari.

Art.22 - Gruppi Consiliari

1.-I Consiglieri si costituiscono in gruppo secondo le norme del regolamento interno.

2.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

3.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

4.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

5.-Il regolamento definisce mezzi e strutture di cui necessitano i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art.23 - Conferenza dei Capigruppo

1.-La conferenza dei Capigruppo è organo interno del Consiglio comunale.

2.- La conferenza è convocata dal Presidente dell'Assemblea, che la presiede, ai fini della predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio. Per calendarizzare i lavori consiliari la conferenza può essere richiesta da un numero di capigruppo rappresentanti almeno un quinto dei consiglieri.

3.-Il Sindaco può richiedere al Presidente la convocazione della conferenza per la fissazione di seduta del Consiglio ovvero per la consultazione su attività dell'Ente.

4.-Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco il quale comunica l'elenco cronologico degli argomenti che costituiscono l'ordine del giorno dei lavori delle sedute consiliari.

5.-Ciascun componente la conferenza può richiedere al Sindaco la predisposizione di proposte per l'inserimento all'ordine del giorno della seduta del Consiglio, rimanendo

all'apprezzamento del Sindaco accogliere la proposta.

Art.24 - Commissioni Consiliari

1.-Il Consiglio costituisce Commissioni permanenti nelle materie di competenza comunale, ivi compresa la Commissione Affari Istituzionali, con funzioni istruttorie e preparatorie degli atti di sua competenza. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alla minoranza.

2.- Le Commissioni permanenti sono rappresentative di tutti i gruppi consiliari in misura di un componente ogni quattro consiglieri o frazione di quattro. Ciascun componente rappresenta, con criterio proporzionale, il gruppo consiliare di appartenenza. Nel caso in cui un gruppo consiliare sia rappresentato da più consiglieri, ciascuno di essi rappresenta un numero di voti così come stabilito nella deliberazione consiliare di nomina delle Commissioni.

3.-Il Regolamento interno determina il numero, le forme e le modalità di istituzione delle Commissioni permanenti, i criteri per l'espressione del voto, proporzionato alla consistenza dei gruppi di appartenenza, nonché per la nomina del presidente e del segretario. Sarà istituita la commissione di controllo di gestione con le modalità e le competenze stabilite dall'art. 147 del T.U.

4.-Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, e questi hanno l'obbligo di fornire, notizie, informazioni, dati, atti e audizioni di persone, anche ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

5.-Le Commissioni permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché del Direttore Generale, del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei responsabili degli Uffici e degli Enti ed aziende dipendenti. Il Sindaco e gli Assessori hanno in ogni caso facoltà di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6.-Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni permanenti possono procedere all'audizione di esperti estranei all'Amministrazione, nonché di rappresentanti di altri enti od associazioni. Il regolamento determina le modalità per le richieste di audizione da parte di soggetti esterni.

7.-Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può nominare commissioni speciali con il compito di svolgere inchieste o indagini conoscitive sull'attività dell'Amministrazione, nonché studi e ricerche utili al buon funzionamento dell'Amministrazione.

8.-Il regolamento disciplina le funzioni istruttorie e preparatorie degli atti.

Art.25 - Commissione Pari Opportunità

1.-E' istituita, presso il Consiglio Comunale, la Commissione per le Pari Opportunità, al fine di meglio programmare indirizzi politici rivolti al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini.

2.-La Commissione per le Pari Opportunità è nominata dal Consiglio Comunale, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, integrata dalle elette nel Consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle elette nel Consiglio, da esperte di accertata competenza e/o

esperienza professionale. E' assicurata la presenza della minoranza.

3.-La Commissione elegge al proprio interno la Presidente.

4.-La Commissione formula al Consiglio e alla Giunta proposte e osservazioni su ogni questione che abbia attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità ed esprime, altresì, pareri sugli atti di indirizzo in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.

5.-La Commissione è nominata entro i sessanta giorni successivi alla elezione del Sindaco e dura in carica per l'intero mandato.

Art.26 - Consiglieri Comunali

1.-I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto e di opinione.

2.-L'appartenenza ad un gruppo consiliare o a un partito non limita la libertà di opinione e di voto del Consigliere, nè fa venire meno la sua responsabilità politica nei confronti degli elettori.

3.-Ogni Consigliere, secondo le modalità e le procedure stabilite dallo statuto e dal regolamento interno, ha diritto di:

- a)- esercitare l'iniziativa su tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
- b)- presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.

4.-Ogni Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende, istituzioni, società e altri organismi istituiti o promossi dal Comune, le notizie, le informazioni e i documenti utili all'espletamento del mandato, senza che sia ad esso opponibile il segreto d'ufficio. Il Consigliere è peraltro tenuto al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge. Ogni consigliere può partecipare, senza diritto di voto e di intervento, a Commissioni diverse da quelle delle quali è componente.

5.-Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari per l'Ente. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposta l'indennità di funzione.

Art.27 - Consigliere anziano

1.- Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73, 6° comma, del T.U.

2.-Non possono assumere la funzione di Consigliere anziano il sindaco neo eletto ed i candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73, comma 11, del T.U.

3.-Il Consigliere Anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto ed, in particolare, la funzione di Presidente del consiglio comunale nei casi di assenza od impedimento, anche temporaneo, del Presidente eletto.

4.-In caso di assenza od impedimento del Consigliere anziano, esercita le funzioni di consigliere anziano colui che, fra i presenti all'adunanza del Consiglio, risulta più anziano secondo i criteri di cui al primo comma.

5.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

Art.28 - Pubblicità della situazione economica e patrimoniale

1.- Il Consigliere Comunale ha l'obbligo di rendere pubblica la sua situazione patrimoniale all'inizio del mandato ed entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Art.29 - Dimissioni, decadenza e surroga del Consigliere

1.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/003)*

2. - *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/003)*

3. - *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/003)*

4. - *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/1999)*

5. - *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/1999)*

6. - Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive del Consiglio decade dal proprio incarico. Il Presidente del Consiglio comunale accertate le assenze ingiustificate comunica l'avvio del procedimento di decadenza al consigliere comunale che entro e non oltre il termine di quindici giorni farà pervenire per iscritto le sue giustificazioni. Il Consiglio delibera sulle giustificazioni o sulla decadenza.

7. - Il seggio di Consigliere comunale che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

8. - Nel caso di sospensione di un Consigliere il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si procede alla surrogazione secondo quanto previsto dal 7° comma del presente articolo.

Art.30 - Funzionamento del Consiglio

1.- Il Consiglio comunale è convocato in sedute di prima e di seconda convocazione.

2. - L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'indicazione degli oggetti da trattare, è comunicato ai Consiglieri nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento sul funzionamento degli Organi.

3. - Qualora, a seguito della convocazione del Consiglio, la seduta non ha luogo per mancanza del numero legale viene steso verbale di diserzione nel quale devono essere indicati i nomi degli intervenuti. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di tale seduta, dichiarata deserta, costituiscono ordine del giorno per la seduta successiva di seconda convocazione.

4. - Qualora nel corso della seduta di prima convocazione venisse a mancare il numero legale, l'argomento in trattazione e tutti gli altri iscritti all'ordine del giorno vengono iscritti in una successiva seduta che, per tali argomenti, è di seconda convocazione.

5. - Salvo i casi in cui la legge o il regolamento prescrivano diversamente, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese, con le modalità stabilite dal regolamento interno.

6. - Le deliberazioni del Consiglio, nelle sedute di prima convocazione, non sono

valide se non è presente almeno la metà dei componenti, senza computare a tal fine il Sindaco, e se non sono adottate a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui disposizioni legislative o regolamentari dispongano diversamente.

7. - Nelle sedute di seconda convocazione, le deliberazioni, con eccezione di quelle indicate al successivo comma, sono valide purchè intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, fatti salvi i casi per i quali norme legislative o regolamentari prevedano quorum qualificati.

8. - Le deliberazioni relative all'adozione del P.R.G. non sono valide se non risultino adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

9. - Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale, sulla base del calendario formulato, a norma dell'art. 23, dalla Conferenza dei Capigruppo e dell'elenco degli argomenti, costituenti l'ordine del giorno, presentato dal Sindaco.

10.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/1999)*

11.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

12.- Nel caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il Consiglio, per come previsto dall'art.27, è presieduto dal Consigliere anziano.

13.- La verifica del numero legale può essere richiesta solamente in fase di votazione.

Art.31 - Prima adunanza

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art.32 - Pubblicità delle sedute

1.-Le sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento interno.

Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni disciplinari, la cui entità è stabilita nei regolamenti.

Art.33 - Potestà regolamentare del Consiglio Comunale

1.- Il Consiglio adotta e modifica i regolamenti, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art.34 - Regolamento interno

1.-Il regolamento interno del Consiglio comunale e le sue modifiche sono approvate a maggioranza assoluta. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni del presente Statuto, disciplina:

- a)- il funzionamento del Consiglio e delle sue commissioni, permanenti e speciali;
- b)- la pubblicità dell'attività consiliare e delle Commissioni;
- c)- il procedimento di sfiducia al Sindaco;
- d)- i procedimenti relativi alle nomine e alle designazioni di competenza consiliare;
- e)- l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
- e/bis)- i procedimenti per la presentazione e risposta interrogazioni ed interpellanze;
- f)- il procedimento per l'esame delle deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta in via d'urgenza;

- g)- i rapporti con gli organi regionali di controllo;
- h)- l'esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti di istituzioni ed aziende speciali;
- i)- le modalità con le quali il Consiglio partecipa all'esercizio delle funzioni regionali;
- l)- ogni altro aspetto dell'attività interna del Consiglio, non deferito dalla legge o dallo statuto ad altra fonte o organo.

CAPO III - Giunta Comunale

Art.35 - Elezione degli organi di governo del Comune

- 1.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*
- 2.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*
- 3.- Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
- 4.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*
- 5.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

Art.36 - Composizione della Giunta

1. -La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero pari di Assessori non superiore a dieci.
2. *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*
3. *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/1999)*
4. *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*
5. *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
7. *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

Art.37 - Il Sindaco

1. - Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. -Il Sindaco:
 - a)- nomina gli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
 - b)- determina l'ordine del giorno degli argomenti del Consiglio comunale e lo trasmette al Presidente del Consiglio per la convocazione dell'assemblea;
 - c)- convoca e presiede la Giunta determinandone l'ordine del giorno;
 - d)- indice i referendum comunali;
 - e)- promuove e coordina l'attività degli Assessori;
 - f)- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - g)- sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli uffici;
 - h)- nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio entro i 30 giorni successivi al suo insediamento, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutti i nominati o designati dal sindaco decadono con il decadere del medesimo sindaco;

i)- *(Abrogata con deliberazione C.C. n. 2/1999)*

l)- assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'Amministrazione comunale;

m)- può sospendere l'adozione e l'efficacia di atti emessi e di competenza degli assessori, del Direttore Generale, del Segretario generale e dei dirigenti, sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente successiva;

n)- presenta, espone ed illustra al Consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta;

o)- verifica che l'attività degli organismi istituiti o promossi dal Comune o di cui questo fa parte si conformi agli indirizzi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta secondo le rispettive competenze;

p)- esercita le attribuzioni spettantigli per legge nei servizi di competenza statale;

q)- esercita ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla Legge e dallo Statuto;

r)- può nominare, previa deliberazione della Giunta comunale, il Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Laddove non si sia nominato il Direttore Generale, il Sindaco può assegnare le funzioni al Segretario generale;

s) - presenta al Consiglio entro i 100 giorni del suo insediamento, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai programmi da attuare durante il mandato politico-amministrativo.”

t) – conferisce procura per la costituzione dell'Ente in giudizio.

3. - Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio Comunale delle richieste di stipula di accordi di programma pervenuti al Comune dalla Regione Calabria, dalla Provincia, da altri Comuni o da Amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici e, sentito il parere del Consiglio, assume le conseguenti determinazioni in riferimento alle richieste medesime.

Art.38 - Assenza o impedimento del Sindaco

1.-L'assessore, designato dal sindaco, quale vice sindaco, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge. In tal caso al vice sindaco spettano tutti i poteri previsti in capo al sindaco.

2.-In caso di impedimento o assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate da altro Assessore, previamente e con provvedimento formale, designato dal Sindaco.

Art.39 - Attribuzioni della Giunta

1.-La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.- La Giunta è organo di amministrazione generale del Comune ed ad essa spettano le funzioni amministrative non riservate dalla Legge e dal presente Statuto al Consiglio, al Sindaco, al Direttore Generale, al Segretario Generale ed ai dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente a tale organo sulla propria attività. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

3.-La Giunta, per ciascun ambito di attività dell'amministrazione, persegue gli

indirizzi generali di governo secondo la proposta del Sindaco, ne controlla il raggiungimento, deliberando a tale scopo le direttive necessarie e verificando l'adeguatezza degli atti e dei comportamenti attuativi.

4.-La Giunta è costituita con la presenza della metà dei componenti e delibera a maggioranza di voti favorevoli sui contrari.

5.-La Giunta opera secondo il Regolamento sul funzionamento degli Organi di governo.

Art.40 - Incarichi degli Assessori

1.-Gli Assessori svolgono gli incarichi specifici che sono stati loro conferiti dal Sindaco e ne assumono la relativa responsabilità.

2.-Gli incarichi conferiti agli Assessori, che – in casi di particolare e straordinaria rilevanza o per fatti specifici – possono anche essere diversi da quelli previsti nelle deleghe di competenza, sono riferiti agli obiettivi individuati nella proposta del Sindaco sugli indirizzi generali di governo. Gli Assessori, pur non essendo preposti alla direzione degli uffici amministrativi, svolgono attività di indirizzo e di controllo sulla gestione amministrativa delle aree amministrative interessate agli obiettivi predetti.

3.-Agli Assessori spetta il potere di iniziativa degli atti di competenza della Giunta che riguardano l'ambito dei propri incarichi.

4. – Il sindaco oltre che conferire specifiche deleghe per materie può organizzare gli assessori per dipartimenti, raggruppando le deleghe per la cura di materie complesse da trattare unitariamente.

Art.41 - Cessazione della carica di Sindaco e della carica di Assessore

1.-Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nei casi e con le modalità previste dalla Legge e dal regolamento.

Art.42 - Sfiducia e dimissioni

1.-Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.- Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3.-La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4.-La mozione approvata comporta la procedura di scioglimento del Consiglio comunale.

5.- In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla elezione del Sindaco le funzioni sono svolte dal Vice sindaco.

6.- Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 2° comma, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. (art. 37 bis 142/90).

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I - Amministrazione Comunale

Art.43 - Principi di organizzazione

1.- L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

2.- L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché dalle disposizioni vigenti in materia, applicabili agli enti locali. Essa deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, efficienza amministrativa e tecnica, efficacia, funzionalità, produttività ed economicità di gestione e deve uniformarsi al principio della trasparenza.

3.-Essa deve consentire la piena fruizione da parte del Comune della professionalità di ciascun dipendente e, nel contempo, deve consentire, mediante il preciso riparto di competenze, di individuare le responsabilità per gli atti ed i comportamenti dell'Amministrazione.

4.-Il riparto dell'attività amministrativa tra organi e uffici si informa al principio per cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre ai Dirigenti è attribuita la gestione amministrativa esecutiva.

5.- Il Regolamento di organizzazione, specifica, nel rispetto di quanto disposto dal Capo III del T.U. le attribuzioni e i compiti dei Dirigenti.

6.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

7.- La Giunta adotta le direttive per l'Amministrazione Comunale.

8.- Il Sindaco sovrintende al funzionamento dell'Amministrazione.

9.- Il Segretario Generale svolge le funzioni di assistenza agli organi nonché le altre

funzioni assegnate dalla legge, da presente statuto e dai regolamenti.

Art.43/Bis - Pari Opportunità

1. - L'organizzazione amministrativa del Comune deve essere improntata a:

a - superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale ovvero nel trattamento economico e retributivo;

b - favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

2. - Ciascun Dirigente è tenuto a presentare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, al Direttore Generale una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile nell'ambito di ogni singolo Servizio ed ufficio e sulle iniziative adottate e di quelle che si propone di adottare, al fine della effettiva realizzazione della pari opportunità. Il Direttore Generale, con le proprie osservazioni, trasmetterà le predette relazioni al Sindaco per ogni eventuale occorrente provvedimento.

3. – *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/1999)*

Art.44 - Uffici e Servizi

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art.44/Bis – Direttore Generale

1.- Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo del Comune secondo le direttive impartite dal Sindaco.

2.- Sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

3.- Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del D. Leg.vo 77/95, la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del predetto D. Leg.vo 77/1995. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti ad eccezione del Segretario del Comune.

Il Direttore Generale promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere. Per le liti di importo superiore al limite fissato dal sindaco vi provvede sentita la giunta, ferma restando in capo al sindaco la procura ad litem. In caso di mancata nomina, assenza, impedimento od incompatibilità del Direttore Generale il Sindaco provvederà ad individuare il Dirigente competente.

4.- Il Direttore Generale è revocato dal sindaco previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art.45 - Segretario Generale

1.-Il Segretario Generale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/1999)*

3.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/1999)*

Art.46 - Vice Segretario

1.-Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario è prevista la figura del Vice Segretario, individuato dal sindaco in uno dei dirigenti in possesso di laurea.

2.-Coadiuvata, assiste e sostituisce il Segretario Generale nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.47 - Dirigenti

1.- L'attuazione dei programmi e la cura delle linee di attività sono affidate ai dirigenti. Il Regolamento disciplina le modalità di accesso alle qualifiche dirigenziali e il procedimento con il quale si addiuviene alla preposizione del Dirigente a capo del Settore da parte del Sindaco. Per coprire un posto di Dirigente di Settore rimasto vacante si può, nei casi previsti dal regolamento, assumere personale altamente qualificato con contratto di diritto privato a tempo determinato.

Art.48 - Rapporto di impiego

1.- Il personale del Comune, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento, è assunto mediante pubblico concorso, secondo le norme vigenti in

materia.

2. – Il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali è disciplinato secondo le previsioni dell'art. 2 del D. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165.

Art.49 - Ufficio di Gabinetto

1.- Il Sindaco, per l'esercizio delle proprie funzioni, dispone di un ufficio di gabinetto formato da dipendenti di ruolo del Comune o mediante personale comandato da altri Enti pubblici. Detto Ufficio collabora anche con i membri della Giunta.

2.- Per la definizione dell'organico e delle modalità di funzionamento si rinvia al regolamento di organizzazione.

3.- La funzione di Capo di Gabinetto è affidata, con provvedimento del Sindaco, a dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla settima.

4.- La funzione di Capo di Gabinetto può essere affidata dal Sindaco a dipendente pubblico di altro ente locale, previo accordo con l'ente di provenienza. Può essere, altresì, affidata, con contratto a termine, a soggetto estraneo all'Amministrazione in possesso di particolari requisiti di professionalità e managerialità. In tal caso, su proposta del Sindaco e con allegato il curriculum del soggetto incaricando, si provvede con deliberazione della Giunta comunale la quale determina le condizioni ed approva il disciplinare relativo alla prestazione.

Art.50 - Funzioni e responsabilità dei Dirigenti

1.-I Dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dell'Amministrazione Comunale, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della buona conservazione del materiale in dotazione.

2.- Nello svolgimento delle loro funzioni i Dirigenti agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione, ed espletano specifici incarichi loro demandati dal Direttore Generale.

3.- Ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con lo specifico Regolamento e con gli atti di indirizzo adottati

dall'organo politico, tra i quali in particolare:

- a)- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso,
- b)- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c)- la stipulazione dei contratti;
- d)- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e)- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f)- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g)- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h)- gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- i)- i poteri sanzionatori di cui all'art. 107, lettera g), del T.U. e nelle altre materie sulle quali

la legge non li riserva esplicitamente al sindaco.

3/bis. - I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4.- I Dirigenti e il responsabile della ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri che sono tenuti ad esprimere sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio. Qualora una proposta sia fatta oggetto di emendamenti che ne modificano in maniera sostanziale il contenuto, i predetti dovranno esprimere un nuovo parere, possibilmente nel corso della stessa seduta dell'organo deliberante. Diversamente, la proposta sarà rinviata ad altra seduta.

5.-I Dirigenti assunti con contratto di diritto privato rispondono ai sensi delle disposizioni del Codice Civile del danno causato alla P.A.

Art.51 - Assunzione dei Dirigenti e del personale

1.-Il regolamento stabilisce fra l'altro la dotazione organica del personale e definisce le qualifiche, le funzioni, i livelli professionali e di responsabilità organizzativa del personale, in conformità ai principi fissati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dallo Statuto. Esso prevede, compatibilmente alla disciplina vigente, i modi di accesso alla qualifica superiore.

2.-Il Regolamento deve informare la preposizione dei Dirigenti negli uffici a criteri di flessibilità in rapporto alla necessità dei servizi individuati dalla Giunta, sentiti il Segretario Generale, i Dirigenti e le organizzazioni sindacali.

Con le modalità stabilite dal regolamento, il Comune potrà curare l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

3.- Con le modalità previste nel regolamento l'Ente può conferire incarichi a contratto ai sensi dell'art. 110 del T.U.

TITOLO V FUNZIONE NORMATIVA

Art.52 - Modifiche statutarie

1.-Le modifiche statutarie sono approvate con la procedura prevista per l'adozione dello Statuto.

2.- Possono proporre le modifiche di cui al primo comma i Consiglieri comunali secondo la norma prevista per la convocazione del Consiglio comunale e la presentazione di ordini del giorno, ovvero il Sindaco, in relazione ad istanze o petizioni della Circostrizione o di n. 1.000 cittadini.

3. Lo statuto modificato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, inviato al Ministero dell'Interno ed affisso all'Albo Pretorio. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione.

Art.53 - Regolamenti

1.-Il Comune elabora regolamenti:

- a)- nelle materie previste dalla legge e dallo statuto;
- b)- in tutte le altre materie, per l'esercizio delle funzioni di competenza comunale.

2.-Nell'ambito del procedimento per la loro formazione possono essere consultati i soggetti interessati.

3.-Oltre alle normali forme di comunicazione, i regolamenti devono essere pubblicati in modo da consentirne l'effettiva conoscibilità.

Art.54 - Ordinanze e circolari

1.-Il Sindaco emana ordinanze generali nelle materie previste dalle norme di legge o di regolamento.

2.-Le ordinanze di cui al precedente comma devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3.-Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della Legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perduri la necessità.

4.-In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

5.-Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa va notificata al destinatario. Negli altri casi, essa viene pubblicata nelle forme del precedente comma 2.

6.- Il Direttore Generale e il Segretario Generale possono emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge e di regolamento. Al Direttore Generale competono inoltre le direttive per il perseguimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione.

TITOLO VI I SERVIZI

CAPO I - Servizi pubblici

Art.55 - I servizi pubblici

1.- Nella gestione delle reti e nell'erogazione dei servizi pubblici il Comune attua i principi di efficienza, efficacia ed economicità, perseguendo livelli soddisfacenti anche per le fasce deboli della popolazione.

Nel caso di gestione a mezzo di Istituzione di cui all'art. 113/bis del T.U. il regolamento stabilisce la composizione degli organi di gestione dell'istituzione; determina gli atti fondamentali dell'istituzione soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro termini brevi e con formazione di silenzio assenso in caso di mancata deliberazione; stabilisce le modalità attraverso le quali gli organi di governo del Comune controllano l'attuazione degli indirizzi per l'attività dell'istituzione, i modi della partecipazione degli utenti al controllo o alla gestione dei servizi, nonché le modalità per l'attuazione del diritto degli utenti alla informazione sull'attività dell'istituzione e sulle condizioni e modalità di accesso ai servizi.

Art. 56 - Modalità di gestione

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art.57 - Nomina degli Amministratori

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art. 58 - Servizi in economia

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art.59 - Servizi in concessione

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art. 60 - Aziende Speciali

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art. 61 - Istituzioni

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art. 62 - Consiglio di Amministrazione

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art. 63 - Equilibrio di bilancio

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art. 64 - Società per azioni

1.- Nel Caso l'Ente costituisca società per azioni per la gestione di servizi pubblici con partecipazione minoritaria deve comunque essere assicurato ad esso una rilevante partecipazione alle decisioni sociali.

2.- *(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)*

T I T O L O V I I I P R O C E D I M E N T I A M M I N I S T R A T I V I

C A P O I - I P r o c e d i m e n t i

Art.65 - Principi sul procedimento

1.-I procedimenti amministrativi del Comune si uniformano ai principi di trasparenza, responsabilità, partecipazione e tempestività, in armonia con la legge della Repubblica.

Il Comune di Crotona intende dare piena attuazione ai principi ed alle norme della legislazione statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, introducendo, a

tal fine, apposita disciplina regolamentare.

Art. 66 – Nomina, revoca e prorogatio dei rappresentanti del Comune

1.- La nomina dei rappresentanti del Comune negli organi degli enti da esso promossi o di cui fa parte, nonché in ogni altro caso in cui la Legge preveda la designazione di persone da parte del Comune avviene sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

1.a – Essi possono essere revocati dal sindaco soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale. Il sindaco provvede alla nomina degli amministratori revocati ai sensi del primo comma del presente articolo.

1.b – I rappresentanti durano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati. La prorogatio dura nei limiti previsti per le nuove nomine da effettuarsi da parte del nuovo

Sindaco.

2.- Per gli incarichi di cui al comma 1° sono scelte persone qualificate, dotate di riscontrabili requisiti di competenza ed esperienza tecnica e/o amministrativa, comprovate nelle forme previste dalla deliberazione consiliare di definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.

Nel caso di rinnovo di incarichi si tiene conto dei risultati effettivamente conseguiti nell'esercizio dell'incarico.

3.- Le nomine sono effettuate entro il termine previsto dalla legge ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4.- Il Sindaco richiede agli Ordini professionali e alle associazioni di categorie interessate nominativi per le candidature per gli incarichi per i quali occorrono specifiche professionalità.

Art. 67 - Obblighi di trasparenza dei singoli

1.- I Consiglieri Comunali e gli Assessori, nonché i candidati agli incarichi per i quali la nomina spetta al Comune, comunicano la propria appartenenza a partiti, sindacati o associazioni di qualsiasi tipo, dichiarando altresì che tali appartenenze non costituiscono alcun ostacolo al libero esercizio delle funzioni nell'interesse esclusivo del Comune.

2.-Le comunicazioni di appartenenza di cui al comma 1° sono rese pubbliche nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 68 - Obblighi di trasparenza delle società

1.-Le società concessionarie di servizi o dell'uso di beni demaniali o patrimoniali del Comune, ovvero che stipulino con esso contratti o convenzioni, ovvero sottoscrivono quote rilevanti del capitale di società che gestiscono servizi pubblici del Comune, sono soggette agli obblighi che il regolamento stabilisce in ordine alla trasparenza dell'assetto proprietario, assicurando in ogni caso l'identificazione delle persone fisiche cui esse direttamente fanno capo, nonché alla sottoposizione dei bilanci e della contabilità a revisione e certificazione.

2.-Il regolamento stabilisce i casi in cui detti obblighi sono in tutto o in parte esclusi in ragione della limitata rilevanza economica della concessione, del contratto e della convenzione.

Art. 69 - Procedimenti per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi o altri vantaggi economici

1.-Con apposito regolamento vengono stabiliti i requisiti e i criteri oggettivi in base ai quali sono attribuiti a soggetti privati o pubblici, sovvenzioni, contributi o altri vantaggi non normativamente vincolati.

2.-Le delibere di cui al comma precedente sono portate a conoscenza del pubblico nei modi stabiliti dal regolamento, unitamente ai bandi ed alle altre determinazioni che fissano i termini e le modalità per la presentazione di domande. Tali determinazioni sono portate a conoscenza del pubblico con congruo anticipo rispetto ai termini fissati.

CAPO II - Disciplina degli appalti (Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art. 70 - Appalti di opere e forniture

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art. 71 - Osservatorio per la trasparenza

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITA'
(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art. 72 - Bilancio e spese

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art. 73 - Collegio dei Revisori

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

Art. 74 - Compiti dei Revisori

(Abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2003)

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.75 - Organizzazione degli uffici

1.-In attesa della riorganizzazione degli uffici comunali, continua a vigere l'attuale sistema organizzativo ad ogni effetto di legge e di statuto.

Art. 76 - Termini per i regolamenti

1.-Il Consiglio approva, entro e non oltre i tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il proprio regolamento interno, nonchè quello che regola l'ufficio del Difensore civico ed entro sei mesi quello relativo agli istituti di partecipazione popolare.

2.-Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto sono approvati entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

3.-Sino all'approvazione dei regolamenti previsti dalla Legge e dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo, in quanto con esso compatibili.

Art.77 - Termine per l'elezione del Difensore Civico

1.-La prima elezione del difensore civico avviene entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente statuto.

Art. 78 - Revisione dello Statuto

1.-Trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione del presente statuto, su iniziativa del Sindaco, la Conferenza dei Capigruppo consiliari, verifica lo stato di attuazione dello statuto e propone adeguate modifiche.

Art.79 - Entrata in vigore dello statuto

1.-Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2.-Il Sindaco, successivamente, provvede a darne idonea comunicazione alla cittadinanza.

Art.80 – Tutela dei dati personali

1. - Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.